

**ACCORDO IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE "PLUS ORARIO" PERSONALE
CONVENZIONATO anni 2008-2009-2010**

Richiamate le note prot. n. 4681 del 10.11.2008, n. 20567 del 10.08.2009, n. 26101 del 21.10.2009 e n. 28050 del 11.11.2009, nelle quali viene ribadito il divieto di effettuazione di prestazioni in regime di "plus orario" oltre quello autorizzato dalla Direzione Aziendale e la diretta responsabilità dei Direttori/Responsabili delle U.O./strutture che non si sono attenuti ai limiti di budget di "plus orario" assegnato alla struttura di competenza, nonché la nota prot. n.14402 del 28.05.2010 avente ad oggetto la "predisposizione piani di lavoro del personale medico e programmazione ferie" a firma del Direttore Sanitario Aziendale.

Richiamata, nello specifico, la nota prot.14223 del 27/5/2010 (allegata alle "buste paga" riferite alle competenze del mese di maggio 2010 di ciascuna unità di personale convenzionato) con la quale la Direzione Aziendale ha comunicato che "ogni eccedenza di plus orario effettuata dal personale convenzionato ai sensi dell'ACN 23.3.05 e s.m.i. non autorizzata in sede aziendale non potrà essere suscettibile né di pagamento né di recupero".

Ritenuto, pertanto, di non poter procedere alla liquidazione delle ore effettuate in regime di "plus orario" eccedente quello autorizzato dalla Direzione Aziendale oltre la data del 27/05/2010;

Considerato viceversa che, nel periodo luglio 2008 – maggio 2010, il "plus orario" effettuato dal personale convenzionato ai sensi dell'ACN 23.3.05 e s.m.i. e non liquidato ammonta a **n. 28.742 ore complessive rilevate al 31.05.2010 (fatte salve ulteriori verifiche)**

tutto ciò premesso le parti concordano

- 1) di procedere alla liquidazione della quota pari al 50% del "plus orario" effettuato nel periodo luglio 2008 – maggio 2010 dal personale convenzionato ai sensi dell'ACN 23.3.05 e s.m.i. e non liquidato (**n. 14.371 ore complessive**) con i seguenti criteri:
 - in riferimento alle **ore già autorizzate** dalla Direzione Aziendale e non ancora oggetto di liquidazione (**n. 2.847**) a causa di mancanza di autorizzazione da parte dei Responsabili delle U.O./strutture, pervenuta solo di recente, si procederà, **per le U.O./strutture il cui personale abbia effettuato "plus orario" all'interno del budget massimo consentito alla struttura**, alla relativa liquidazione nel mese di settembre 2011;



- in riferimento alle ore residue (n.11.524) che risultano comprese all'interno dei contingenti di ore di "plus orario" richieste e autorizzate dai singoli Direttori/Responsabili delle U.O./Strutture che hanno globalmente sfiorato il budget di "plus orario" massimo consentito, si procederà alla relativa liquidazione (nel mese di settembre/ottobre 2011) di una percentuale pari a circa il 45,00% del totale di "plus orario" effettuato al 31/05/2010 al netto delle ore liquidate ai virtuosi (2847);
- il restante 50% delle ore effettuate in regime di "plus orario", non recuperato dalle singole professionalità, non potrà essere oggetto di recuperi compensativi, fatto salvo quelle determinate dai ritardi nei cambi a vista o dal prolungamento dell'attività delle sale operatorie, previa verifica secondo strumenti oggettivi.

2) La Direzione, dando atto di avervi già provveduto per l'anno 2011, si impegna a richiedere per gli anni successivi, entro il 30 aprile di ogni anno, il piano ferie estivo che dovrà essere predisposto secondo le garanzie stabilite dal D.lgs. 66/2003 e s.m.i., due settimane tra il 1° giugno e il 30 settembre e a richiesta dell'interessato anche consecutive, da concordare con il Direttore/Responsabile della U.O./struttura di riferimento e successivamente trasmesso alla Direzione stessa, inderogabilmente entro il 15 maggio di ciascun anno.



3) E' facoltà del personale convenzionato partecipare all'attività in regime di "intra moenia" in equipe, previa regolamentazione approvata dal Collegio di Direzione.

4) Il plus orario effettuato ed eventualmente chiesto a recupero compensativo previa autorizzazione del Direttore/Responsabile di U.O./struttura, dovrà essere fruito entro il mese corrente o quello immediatamente successivo.

5) E' facoltà del personale convenzionato, in caso di necessità, accordarsi personalmente con un altro specialista che resosi disponibile, effettui il cambio del turno, sotto la responsabilità dello specialista inserito nel turno, che dovrà comunque effettuare un cambio a vista, e previa informazione al Direttore/Responsabile della struttura di appartenenza.

6) Il Direttore/Responsabile di U.O./struttura dovrà prevedere, nell'ottica dell'ottimizzazione delle risorse, per tutto il personale convenzionato attribuitogli, la rotazione dei turni per tutte le tipologie di attività che ricomprendono la struttura stessa, garantendo la funzionalità del servizio in ragione delle singole specifiche capacità professionali.

La rotazione dovrà, in particolare, garantire una equa distribuzione dei turni notturni, festivi e prefestivi e di quelli che implicano l'esposizione a rischi professionali specifici.



La comunicazione dei turni, debitamente datata e firmata, dovrà avvenire entro il giorno 20 del mese precedente a quello di riferimento.

7) Dato atto che al personale convenzionato spetta un periodo di permesso retribuito di 30 gg. non festivi purchè l'assenza dal servizio non sia superiore ad un totale di ore pari a 5 (cinque) volte l'impegno orario settimanale e che l'articolazione dell'impegno orario settimanale di ciascun specialista/professionista dovrà rimanere di tipo flessibile si precisa che in caso di assenza per malattia, infortunio e/o "ferie", gli interessati dovranno compilare una specifica richiesta in cui dovranno essere indicati i giorni di assenza e le relative ore corrispondenti al turno assegnato.

8) Dato atto che gli specialisti/professionisti convenzionati non hanno avuto, a tutt'oggi assegnato, presso il comitato zonale, l'orario settimanale, si rende necessario stabilire per gli stessi l'orario settimanale che devono rispettare presso il PTV, al fine di consentire agli interessati che non abbiano il massimo orario consentito (38 ore) di accedere a bandi per il completamento dello stesso presso altre aziende e, al contempo, di evitare al PTV la sola presa atto dei turni loro assegnati presso le altre Aziende, con conseguente disagio/danno organizzativo per la Fondazione.

Pertanto, dovranno essere comunicati dai responsabili delle Strutture, previa validazione della Direzione sanitaria, i turni assegnati a tutti gli specialisti/professionisti, che verranno trasmessi al Comitato Zonale, fermo restando una adeguata flessibilità e la non sovrapposizione dei turni già assegnati dalle altre Aziende con quelli eventualmente stabiliti dal PTV.

DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA

AVV. MAURO PIRAZZOLI _____
DR.SSA TIZIANA FRITTELLI _____
DR. MARIA CRISTINA QUATTRINI _____
DR. GIUSEPPE VISCONTI _____
PROF. UMBERTO TARANTIMO _____
PROF. NICOLA DI DANIELE _____


RAPPRESENTANTI AZIENDALI

DOTT. CARLO MARIA PETRANGELI _____
DOTT. MARIO BERNARDO _____

FEDERAZIONE MEDICI - UIL FPL

DOTT. ARMANDO MASUCCI _____

DOTT. FRANCESCO MONTELEONE _____



SUMAI Assoprof

DOTT. ROBERRO LALA _____

DOTT. ANDREA ROMIGI _____

